

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 6888 DEL 19/11/83**

*Nel caso in cui il compenso per l'opera professionale di un ingegnere non sia stato fissato a seguito di contrattazione con il cliente, bensì, ai sensi dell'art.5 della legge n.143 del 1949, affidato alla valutazione discrezionale del professionista, ed insorga controversia al riguardo, il giudice deve decidere in base all'importanza ed alla qualità del lavoro eseguito e deve dare compiutamente conto degli elementi di valutazione ai quali si è attenuto nel liquidare il compenso, specialmente laddove, non essendovi contestazione sulla natura, qualità, quantità e durata dell'opera, egli ritenga di dovere disattendere il parere di congruità emesso dai competenti organi professionali.*